

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele. Atto n. 223 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 22 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>) | 24 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 26 |

ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 14 dicembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele.

Atto n. 223.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto del Governo.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, illustra la propria proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Massimiliano BERNINI (M5S) ringrazia il relatore per la proposta di parere sullo schema di decreto legislativo che dà attuazione ad una direttiva dell'Unione europea, che giudica positivamente. Si tratta infatti tra l'altro della definizione di polline come elemento naturale e non più come ingrediente, della messa al bando del miele contenente polline da piante geneticamente modificate e, altro aspetto non da poco, procedendo a sanare la messa in mora europea del 22 luglio 2015. Osserva d'altro canto come, dal punto di vista dell'etichettatura, l'Europa faccia pochi sforzi: prevedendo la sola indicazione facoltativa del Paese in cui il miele è raccolto, mentre nelle miscele si potrà utilizzare la dizione originaria dell'Unione europea o non originaria dell'Ue. Ritiene invece che l'etichettatura in Europa dovrebbe avere norme più stringenti, come in Italia. Invita pertanto il Governo a tenere conto di tale elemento di forte criticità, sul quale insistere e concentrare gli sforzi in Europa nonché a prevedere norme di favore, come l'aliquota compensativa, che

non si disperderebbero al di fuori dei confini nazionali. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo.

Giuseppe ROMANINI (PD) si associa ai ringraziamenti al relatore, il cui parere tiene conto delle risultanze del dibattito e delle audizioni svolte. Unico appunto: si cerca una soluzione interna a un problema di carattere europeo. Osserva infatti che nell'Unione europea manca l'obbligo, previsto in Italia, dell'indicazione del Paese da cui proviene il miele della miscela, norma suscettibile di generare concorrenza imperfetta all'interno dell'UE tra produttori di miele. Invita pertanto il Governo ad agire per evitare che si compia un percorso legislativo dannoso per le produzioni nazionali.

Adriano ZACCAGNINI (SI-SEL) ringrazia il relatore per il lavoro svolto. Rileva come anche in questo caso si dimostra che l'Europa non presta la stessa attenzione dell'Italia alla produzione del miele mentre dovrebbe imitarla anche per molte altre produzioni, con benefici per i consumatori e per le imprese europee. Ricorda ancora come sia stato giusto, come nel caso dei formaggi creati da latte in polvere, differenziarsi dal resto d'Europa. Preannuncia infine l'espressione di un voto favorevole del proprio gruppo.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime apprezzamento per il lavoro del

relatore e per il contenuto della sua proposta di parere. Quanto alle osservazioni fatte, rileva come il Governo sia sostanzialmente concorde: si tratterà poi di individuare le giuste modalità di intervento. Ricorda che il governo ha operato nella logica di mantenere un alto livello di trasparenza rispetto al miele italiano, indicando con precisione l'origine del prodotto, nell'ottica di tutelare, oltre al miele, l'insieme dei prodotti apistici.

Mino TARICCO (PD) propone una modifica di forma alla proposta di parere sostituendo, nella prima osservazione, l'espressione « la possibile contaminazione da piante trattate con organismi geneticamente modificati » con la seguente: « la possibile contaminazione da piante geneticamente modificate ».

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole anche su tale modifica.

Massimo FIORIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, mette ai voti la proposta di parere come da ultimo riformulata (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele.
(Atto n. 223).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla delega conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2014, per l'attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica parzialmente la precedente direttiva 2001/110/CE, già introdotta in Italia con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179;

le modifiche introdotte dalla direttiva UE riguardano principalmente l'etichettatura del miele e il ruolo del polline;

relativamente all'etichettatura del miele, la direttiva dispone la sola modifica della sigla « CE », con quella « UE » per le informazioni relative alle miscele;

L'Italia peraltro non si era avvalsa di questa facoltà, consentita dalla normativa europea: infatti l'articolo 2-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedeva che « sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto ». Non è stata, infatti, introdotta la possibilità di fornire un'indicazione più generica, facendo riferimento alla miscela di mieli di provenienza UE e non UE;

questa previsione, riguardante pur troppo il solo miele confezionato in Italia, crea una situazione di insufficiente informazione ai consumatori italiani che non

sono messi in condizione di avere un quadro informativo completo per quanto concerne la provenienza del prodotto, in quanto questo, se non confezionato in Italia, può avvalersi della facoltà di indicazioni genericamente UE o non UE, come previsto dalla succitata direttiva in recepimento;

relativamente al polline, lo schema di decreto legislativo prevede la definizione del polline quale « componente naturale specifica del miele » e non « ingrediente » dello stesso, in linea con quanto previsto dalla direttiva europea;

preso atto che:

relativamente al polline, l'inserimento della modifica si è reso necessario poiché, secondo dati scientifici, è presente naturalmente nel miele, e pertanto non può quindi considerarsi un « ingrediente », intendendo come tale la sostanza utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata;

lo schema in esame prevede che i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 24 giugno 2015 possano comunque essere commercializzati, fino ad esaurimento scorte;

il decreto legislativo n. 179 del 21 maggio 2004, recante « *Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele* » prevede specifici obblighi per il miele per cui sull'etichetta deve obbligatoriamente comparire: « 2) l'indicazione del Paese di origine; 3) la sede dello stabilimento di pro-

duzione o confezionamento, laddove questo sia differente dal nominativo del produttore già posto in etichetta »;

considerato che:

il ruolo insostituibile delle api nell'ecosistema e nel settore dell'agricoltura è messo a rischio tra l'altro anche da fattori ambientali e climatici, dall'azione dell'uomo, e dalla diffusione di predatori e parassitoidi quali la *Vespa velutina* e l'*Aethina tumida* che rischiano di minarne lo stato di salute e di diffusione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si invita il Governo, in fase attuativa, ad assicurare un'attenta opera di verifica

e di tracciabilità in ordine alla provenienza del polline, volta ad escludere informazioni distorte o incomplete ai consumatori ed in particolare la possibile contaminazione da piante trattate con organismi geneticamente modificati;

si invita il Governo, in un'ottica di promozione dei prodotti del settore, tra i quali la pappa reale e la propoli, ad adottare ulteriori iniziative volte a sostenere e dare impulso agli stessi anche dal punto di vista fiscale;

si invita il Governo a valutare la possibilità di dare maggiore risalto in etichetta al confezionamento effettuato in Italia, stante il fatto che questo garantisce maggiori informazioni ai consumatori.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele.
(Atto n. 223).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla delega conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2014, per l'attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica parzialmente la precedente direttiva 2001/110/CE, già introdotta in Italia con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179;

le modifiche introdotte dalla direttiva UE riguardano principalmente l'etichettatura del miele e il ruolo del polline;

relativamente all'etichettatura del miele, la direttiva dispone la sola modifica della sigla « CE », con quella « UE » per le informazioni relative alle miscele;

l'Italia peraltro non si era avvalsa di questa facoltà, consentita dalla normativa europea: infatti l'articolo 2-*bis* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedeva che « sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto ». Non è stata, infatti, introdotta la possibilità di fornire un'indicazione più generica, facendo riferimento alla miscela di mieli di provenienza UE e non UE;

questa previsione, riguardante pur troppo il solo miele confezionato in Italia, crea una situazione di insufficiente informazione ai consumatori italiani che non

sono messi in condizione di avere un quadro informativo completo per quanto concerne la provenienza del prodotto, in quanto questo, se non confezionato in Italia, può avvalersi della facoltà di indicazioni genericamente UE o non UE, come previsto dalla succitata direttiva in recepimento;

relativamente al polline, lo schema di decreto legislativo prevede la definizione del polline quale « componente naturale specifica del miele » e non « ingrediente » dello stesso, in linea con quanto previsto dalla direttiva europea;

preso atto che:

relativamente al polline, l'inserimento della modifica si è reso necessario poiché, secondo dati scientifici, è presente naturalmente nel miele, e pertanto non può quindi considerarsi un « ingrediente », intendendo come tale la sostanza utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata;

lo schema in esame prevede che i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 24 giugno 2015 possano comunque essere commercializzati, fino ad esaurimento scorte;

il decreto legislativo n. 179 del 21 maggio 2004, recante « *Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele* » prevede specifici obblighi per il miele per cui sull'etichetta deve obbligatoriamente comparire: « 2) l'indicazione del Paese di origine; 3) la sede dello stabilimento di pro-

duzione o confezionamento, laddove questo sia differente dal nominativo del produttore già posto in etichetta »;

considerato che:

il ruolo insostituibile delle api nell'ecosistema e nel settore dell'agricoltura è messo a rischio tra l'altro anche da fattori ambientali e climatici, dall'azione dell'uomo, e dalla diffusione di predatori e parassitoidi quali la *Vespa velutina* e l'*Aethina tumida* che rischiano di minarne lo stato di salute e di diffusione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si invita il Governo, in fase attuativa, ad assicurare un'attenta opera di verifica

e di tracciabilità in ordine alla provenienza del polline, volta ad escludere informazioni distorte o incomplete ai consumatori ed in particolare la possibile contaminazione da piante geneticamente modificate;

si invita il Governo, in un'ottica di promozione dei prodotti del settore, tra i quali la pappa reale e la propoli, ad adottare ulteriori iniziative volte a sostenere e dare impulso agli stessi anche dal punto di vista fiscale;

si invita il Governo a valutare la possibilità di dare maggiore risalto in etichetta al confezionamento effettuato in Italia, stante il fatto che questo garantisce maggiori informazioni ai consumatori.